


Armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Registri cantonali e comunali degli abitanti

Catalogo ufficiale delle caratteristiche



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Versione 01.2007

Neuchâtel, 2007

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Trasporti e comunicazioni
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

L'armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Registri cantonali e comunali degli abitanti

Catalogo ufficiale delle caratteristiche

Versione 01.2007

Realizzazione Ufficio federale di statistica (UST)

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: UST, Divisione infrastruttura statistica, Sezione popolazione e censimento,
2010 Neuchâtel. Hotline 0800 866 700 / E-mail: Harm@bfs.admin.ch

Autori: UST

Realizzazione: UST

Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione: 825-0600

Prezzo: Gratuito

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 0 Basi statistiche e presentazioni generali

Testo originale: Tedesco

Traduzione: Servizi linguistici UST

Grafica del titolo: Linaxis AG, CH-6350 Baar

Grafica/layout: UST

Copyright: UST, Neuchâtel, 2007
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi
commerciali, con citazione della fonte.

ISBN: 978-3-303-00345-9

Sommario

Prefazione	5
A1 Il catalogo ufficiale delle caratteristiche	6
A2 Nomenclature.....	10
A3 Struttura della descrizione delle caratteristiche	11
A4 Basi giuridiche, fonti, abbreviazioni.....	13
Sistematica e sommario	16
Indice alfabetico delle caratteristiche.....	54

Descrizione delle caratteristiche

Gruppi di caratteristiche

1 Identificazione	18
2 Nome	19
3 Dati demografici	22
4 Cittadinanza	29
5 Relazione di notifica.....	32
6 Indirizzo ed economia domestica	42
7 Altre caratteristiche	48
Caratteristiche supplementari	53

Maggiori informazioni sull'armonizzazione dei registri sono disponibili attraverso i seguenti canali:

- Homepage: www.registro-stat.admin.ch
- E-mail: Harm@bfs.admin.ch
- Hotline: 0800 866 700

Prefazione

Dall'inizio del 2000 è in vigore la Costituzione federale riveduta. Secondo l'articolo 65 capoverso 2, la Confederazione può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali "per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti". La Confederazione ha attuato questo articolo costituzionale con la *legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone* (legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa), entrata in vigore parzialmente – e cioè eccettuate le disposizioni sull'introduzione del numero d'assicurato AVS – il 1° novembre 2006.

All'articolo 4 della LArRa, all'Ufficio federale di statistica (UST) è assegnato il mandato di pubblicare "periodicamente un *catalogo ufficiale delle caratteristiche*", contenente le regole per l'armonizzazione delle singole caratteristiche estratte dai registri di persone, e segnatamente dei registri degli abitanti. Benché le disposizioni d'esecuzione definitive della LArRa non siano state ancora emanate, l'UST presenta una versione riveduta del *catalogo ufficiale delle caratteristiche*, detto anche *catalogo delle caratteristiche*, per informare i servizi interessati.

La presente versione 01.2007 del catalogo ufficiale delle caratteristiche si basa sulla versione 6.4 del settembre 2005, elaborata in stretta collaborazione con altri servizi federali interessati, l'associazione eCH, vari specialisti dei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni, rappresentanti di associazioni professionali e produttori di software. La versione 01.2007 non contiene novità sostanziali: essenzialmente sono state precisate le descrizioni delle caratteristiche, è stata unificata la sistematica e sono stati corretti errori di traduzione. Inoltre, le regole di plausibilità sono state in buona parte eliminate dal catalogo ufficiale delle caratteristiche: saranno raccolte in modo unitario e completo in un documento non ancora disponibile. A tutti coloro che hanno contribuito e sono stati coinvolti vada un sentito grazie per la collaborazione costruttiva.

L'Ufficio federale di statistica è a completa disposizione per suggerimenti, domande e informazioni.

Gennaio 2007
Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
Divisione infrastruttura statistica

A1 Il catalogo ufficiale delle caratteristiche

*Basi giuridiche:
articoli 1 e 4
LArRa*

La legge sull'armonizzazione dei registri¹ ha lo scopo di "semplificare la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone [e] lo scambio previsto dalla legge di dati personali tra i registri" (art. 1). L'armonizzazione è definita mediante disposizioni specifiche. La definizione degli identificatori e delle caratteristiche nonché delle modalità, delle nomenclature e delle liste di codici è di competenza dell'Ufficio federale di statistica, che a tal fine "pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici" (art. 4).

*Campo di
applicazione:
in primo luogo i
registri cantonali
e comunali degli
abitanti*

La LArRa si applica a determinati registri federali di persone menzionati all'articolo 2 capoverso 1 nonché ai registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 2 cpv. 2).

I registri degli abitanti sono menzionati nella sezione 2 della LArRa, che contiene tra l'altro disposizioni sul *contenuto minimo* dei registri degli abitanti (art. 6).

*Contenuto mi-
nimo dei registri
degli abitanti
(caratteristiche)*

L'articolo 6 LArRa precisa il contenuto minimo dei registri degli abitanti:

Art. 6 Contenuto minimo

Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

- a. numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;
- c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale;
- d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e genere di economia domestica;
- e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- f. tutti i nomi nell'ordine corretto;
- g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- h. data di nascita e luogo di nascita;
- i. per gli Svizzeri, luogo di origine;
- j. sesso;
- k. stato civile;
- l. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;
- m. cittadinanza;
- n. per gli stranieri, tipo di permesso;
- o. residenza o soggiorno nel Comune;
- p. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
- r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
- s. in caso di trasloco nel Comune: data;
- t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
- u. data del decesso.

¹ Cfr. cap. A4

Descrizione delle caratteristiche nel catalogo delle caratteristiche

Le caratteristiche menzionate all'articolo 6 sono considerate *caratteristiche obbligatorie* e il catalogo delle caratteristiche descrive in primo luogo le regole per l'armonizzazione di queste caratteristiche. La maggior parte delle caratteristiche è iscritta già oggi in tutti i registri degli abitanti, in base a disposizioni federali o cantonali in vigore. Tra queste figurano caratteristiche come *il cognome, il nome, la data di nascita, il sesso, lo stato civile, l'indirizzo, ecc.* Come e in base a quali disposizioni devono essere rilevate e iscritte queste caratteristiche è disciplinato in modo vincolante nelle basi giuridiche federali e cantonali. La descrizione delle caratteristiche nel catalogo delle caratteristiche verte soprattutto sulle vere e proprie regole per l'armonizzazione.

Con l'introduzione della LArRa, le caratteristiche *genere di economia domestica, identificatore dell'edificio e identificatore dell'abitazione* sono definite come caratteristiche da rilevare e iscrivere obbligatoriamente nei registri degli abitanti. Per queste caratteristiche, nella descrizione nel catalogo delle caratteristiche accanto alle norme per l'armonizzazione nella rubrica *Procedura* figurano anche informazioni sulla creazione e sulla modifica.

Numero d'assicurato AVS

Alla caratteristica *numero d'assicurato AVS* si applicano condizioni particolari. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato quale identificatore personale il numero d'assicurato, sviluppato attualmente in sostituzione del numero AVS. I servizi competenti presso la Confederazione stanno elaborando strategie e basi giuridiche per consentire ai registri degli abitanti di accogliere e utilizzare questo numero di assicurato quale identificatore personale – non appena sarà stato attribuito alle persone.

Caratteristiche facoltative

Accanto alla descrizione delle caratteristiche obbligatorie di cui all'articolo 6, nel catalogo delle caratteristiche figurano anche raccomandazioni per l'armonizzazione delle caratteristiche facoltative *data evento dello stato civile e lingua della corrispondenza*.

Altre caratteristiche nei registri degli abitanti

Oltre alle caratteristiche menzionate in questo catalogo, obbligatorie conformemente all'articolo 6 LArRa, i registri degli abitanti contengono caratteristiche supplementari. Secondo l'articolo 7 LArRa, l'iscrizione di queste caratteristiche (facoltative) è retta dai requisiti del presente catalogo, a condizione che figurino qui.

Devono essere armonizzate le caratteristiche di tutte le persone iscritte nei registri degli abitanti. A tal fine, la LArRa unifica le definizioni di Comune di residenza e di Comune di soggiorno.

Persone iscritte L'insieme delle persone iscritte obbligatoriamente nei registri degli abitanti comprende tutte le persone soggette all'obbligo di notifica nel Comune di notifica conformemente alle disposizioni federali e cantonali. Si tratta di tutte le persone che risiedono nel Comune di notifica per almeno tre mesi.

Relazione di notifica Le persone sono iscritte nei registri degli abitanti con la loro *relazione di notifica*. Essenzialmente si distinguono le relazioni di notifica *residenza* e *soggiorno*. Per l'interessato il Comune diventa allora *Comune di residenza* o *Comune di soggiorno*.

Dal punto di vista della notifica, per i registri svizzeri è irrilevante il fatto che la persona abbia un domicilio anche all'estero.

Le basi giuridiche in vigore definiscono il significato di *residenza* e *soggiorno* in modo differenziato per gli svizzeri e per gli stranieri, a seconda delle categorie di stranieri. Per semplicità, nel catalogo delle caratteristiche sono quindi utilizzati i termini più generali di *domicilio principale* e *domicilio secondario*, applicabili indipendentemente dalla cittadinanza:

Domicilio principale: Comune in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della sua vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi. Una persona può avere un unico domicilio principale.

Domicilio secondario: Comune in cui una persona soggiorna per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona può avere più domicili secondari. Se una persona ha uno o più domicili secondari, deve avere obbligatoriamente un domicilio principale in Svizzera.

Per gli *svizzeri*, il domicilio principale corrisponde al *Comune di residenza*, in cui la persona deve depositare l'*atto d'origine*, mentre il domicilio secondario corrisponde al *Comune di soggiorno*, in cui deve essere depositato un *certificato di cittadinanza* o documento equivalente rilasciato dal Comune di residenza.

Per gli *stranieri*, il domicilio principale corrisponde al Comune per cui è stato rilasciato il permesso di dimora (ad esempio per la categoria di stranieri B) o il permesso di domicilio (per la categoria di stranieri C). Per gli stranieri, un *domicilio secondario* è possibile solo in determinati casi (→ caratteristica **52 Relazione di notifica**).

L'ampia maggioranza delle persone ha un unico domicilio. Queste persone hanno quindi un'unica relazione di notifica, il *domicilio principale*.

L'armonizzazione delle caratteristiche dei registri degli abitanti è la premessa per uno scambio di dati standardizzato, senza passaggi da un supporto all'altro, gestito attraverso una piattaforma di scambio messa a disposizione dalla Confederazione.

Comunicazione e standard di scambio dei dati


L'articolo 10 LArRa disciplina lo scambio standardizzato di dati attraverso una piattaforma di scambio messa a disposizione dalla Confederazione. Oltre alla fornitura di dati alla statistica potranno essere riprodotti elettronicamente anche altri flussi di dati dell'Amministrazione esistenti già oggi su carta. Tra questi figurano in particolare lo scambio di dati tra i Comuni in caso di trasloco da un Comune all'altro o la notifica dei cambiamenti di stato civile e delle nascite da Infostar ai registri degli abitanti.

Per lo scambio di dati, l'Ufficio federale di statistica elabora in collaborazione con i servizi interessati e l'associazione eCH degli standard di dati, che definiscono il formato di scambio. La base dello scambio unitario di dati è costituita dagli standard dei dati eCH-0044 *Identificazione delle persone*, eCH-0011 *Dati sugli abitanti* e eCH-0021 *Dati personali supplementari*, da cui sono derivati i formati di scambio completi per i casi concreti.

Sistema di mapping

Nel catalogo sono descritte le caratteristiche, le loro specificità o modalità nonché le nomenclature e le liste di codici da utilizzare. Gli standard di scambio dei dati definiscono la forma che devono avere i dati *durante la loro comunicazione*. Sia a livello di software di controllo degli abitanti che a livello di applicazioni statistiche, gli specialisti di software devono creare delle interfacce (i cosiddetti *sistemi di mapping*), che assicurino la trasformazione delle caratteristiche tra il formato dei sistemi destinatario e ricevente e la forma armonizzata.

I servizi di controllo degli abitanti, ma anche la statistica possono continuare a lavorare con i loro codici e le loro nomenclature, a condizione che le caratteristiche possano essere trasformate dai sistemi di mapping nella forma armonizzata descritta nel catalogo delle caratteristiche.



Ulteriori prescrizioni

- Per lo scambio di dati standardizzato, l'UST pubblica, in collaborazione con i servizi interessati e l'associazione eCH, *formati di scambio dei dati* vincolanti.
- L'UST pubblica, in collaborazione con i servizi interessati, un *catalogo di regole di plausibilità* vincolante, che definisce gli standard di qualità minimi da soddisfare per le caratteristiche menzionate nel presente catalogo.

A2 Nomenclature

Nomenclature

Nomenclature riconosciute e applicate in modo unitario svolgono un ruolo importante per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone. Una nomenclatura contiene tutti i valori ammessi per la caratteristica corrispondente.

Nella LArRa è definito il concetto ("Nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità") e l'UST è incaricato di pubblicare "periodicamente [...] le nomenclature e le liste di codici".

Le nomenclature più piccole (ad esempio sesso, stato civile, ecc.) sono riportate direttamente in modo esaustivo in questo catalogo. La nomenclatura *Categorie di stranieri* è contenuta nello standard dei dati eCH-0006 *Categorie di stranieri*. Tale standard può essere scaricato dal sito www.ech.ch. Le nomenclature *Comuni* e *Stati e Territori* sono messe a disposizione dall'UST attraverso il sito www.registro-stat.admin.ch.

Stati e Territori

Nella presente versione del catalogo delle caratteristiche è prevista la codifica degli Stati secondo la nomenclatura degli Stati e Territori.

Nella codifica sono obbligatori: numero UST e nome dello Stato abbreviato in tedesco, francese o italiano. È facoltativo il codice dei Paesi ISO 2.

La nomenclatura degli Stati e Territori è attualmente riveduta ai fini dell'armonizzazione dei registri.

Comuni

L'UST mette a disposizione i seguenti documenti:

- "Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera – modifiche annunciate" (in tedesco e francese); ultima edizione (pubblicato più volte all'anno); file pdf;
- Elenco ufficiale dei Comuni, stato attuale; file Excel comprese le spiegazioni;
- Elenco storicizzato dei Comuni, stato attuale; file xml secondo la descrizione (in elaborazione; pubblicato più volte all'anno).

Nella codifica sono obbligatori: numero UST del Comune, nome ufficiale del Comune e sigla del Cantone. È facoltativo il numero di storicizzazione.

A3 Struttura della descrizione delle caratteristiche

Rubriche della descrizione delle caratteristiche (esempio)

(L'esempio non contiene tutte le possibili rubriche)

Designazione Data di nascita
Sistematica 3 Dati demografici 31 Dati demografici / Data di nascita
Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006) Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. h LArRa: h. data di nascita e luogo di nascita;
Descrizione Data in cui è nata la persona.
Valori ammessi, codifica I possibili casi per l'indicazione della data di nascita e il formato della data sono: - data di nascita esatta conosciuta (caso normale): indicazione dell'anno, del mese e del giorno: AAAA-MM-GG; - <i>giorno</i> di nascita esatto non conosciuto: indicazione dell'anno e del mese di nascita: AAAA-MM; - giorno e mese non noti: indicazione dell'anno di nascita: AAAA.
Possibili fonti di dati <i>Cittadini svizzeri:</i> registro delle famiglie/dello stato civile, atto d'origine, certificato di cittadinanza o documento equivalente, atto di nascita. <i>Cittadini stranieri:</i> passaporto straniero, libretto per stranieri, atto di nascita.

Rubrica
Designazione

Il nome della caratteristica è indicato nella lingua del catalogo delle caratteristiche.

Rubrica
Sistematica

Le caratteristiche sono suddivise in sette capitoli:

1	Identificazione
2	Nome
3	Dati demografici
4	Cittadinanza
5	Relazione di notifica
6	Indirizzo ed economia domestica
7	Altre caratteristiche

Rubrica
Status e formulazione nella LArRa

Questa rubrica mostra come e dove è menzionata la caratteristica nella LArRa. In questa rubrica, i termini di *obbligatorio* e *facoltativo* sono utilizzati conformemente alla LArRa: una caratteristica deve essere iscritta obbligatoriamente se è menzionata all'art. 6 LArRa. L'attributo *obbligatorio* significa anche che la caratteristica non può essere "vuota", salvo in alcuni casi speciali, per cui figurano precisazioni.

Rubrica
Descrizione

Significato della caratteristica, se del caso completato da spiegazioni sull'impiego.

<i>Rubrica</i> Sottocaratteristiche	Per alcune caratteristiche è descritta una struttura all'interno della caratteristica: i singoli dati sono detti sottocaratteristiche.
<i>Rubrica</i> Procedura	Indicazioni relative all'attribuzione e all'aggiornamento di singole caratteristiche.
<i>Rubrica</i> Valori ammessi, codifica	<p>In questa rubrica sono indicati i valori ammessi e la loro codifica, per le caratteristiche che devono essere codificate. Le nomenclature alla base della codifica sono riportate a loro volta in questa rubrica o vi è un rimando (→ capitolo A2 / nomenclature).</p> <p>Per le caratteristiche obbligatorie è precisato il significato dei valori "vuoto" e 0 (zero).</p> <p>Gli utenti o i produttori di software possono presentare i singoli valori liberamente nell'interfaccia utente. La base è data dai valori delle caratteristiche ammessi.</p>
<i>Rubrica</i> Possibili fonti di dati	<p>Le possibili fonti di dati contengono dati informativi per i servizi di controllo degli abitanti. Sono determinanti le disposizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei registri.</p> <p>I documenti ufficiali dello stato civile sono spesso importanti fonti di dati. Di norma i singoli documenti sono menzionati con il loro nome e non con il nome dei registri o delle applicazioni in cui sono iscritte e gestite le informazioni dello stato civile.</p>

A4 Basi giuridiche, fonti, abbreviazioni

Legge
sull'armonizza-
zione dei registri

Decisioni,
disegni di legge,
ordinanze,
guide

<i>Autore / editore, titolo</i>	<i>Data / status</i>
<p><i>Consiglio federale svizzero</i> Armonizzazione dei registri ufficiali di persone: Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) (RU 2006 4165, RS 431.02) Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (FF 2006 397) Ordinanza</p>	<p>23 giugno 2006</p> <p>23 nov. 2005</p> <p>In elaborazione</p>
<p><i>Ufficio federale di statistica</i> Armonizzazione dei registri ufficiali di persone: Catalogo ufficiale delle caratteristiche Catalogo delle regole di plausibilità Guida per l'aggiornamento degli identificatori EGID e EWID nei registri degli abitanti (in tedesco e francese)</p>	<p>Versione 01.2007 gennaio 2007</p> <p>Versione attuale: www.registro-stat.admin.ch</p>
<p><i>Associazione eCH</i> eCH-0044 - Standard dei dati per l'identificazione delle persone Specifiche tecniche per il formato di scambio degli identificatori personali eCH-0011 - Standard dei dati degli abitanti Specifiche tecniche per il formato di scambio dei dati degli abitanti eCH-0021 - Standard dei dati personali supplementari Specifiche tecniche per il formato di scambio di altri dati personali</p>	<p>Versione attuale: www.ech.ch</p>

Altre basi giuridiche federali

<i>Autore / editore, titolo</i>	<i>Data / status</i>
<p>Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) (RS 142.20) La legge contiene anche gli adeguamenti derivanti dall'accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).</p>	<p>26 marzo 1931 Stato 30 nov. 2004</p>
<p>Legge federale sugli stranieri (LStr) (FF 2005 6545)</p>	<p>16 dic. 2005 Entrata in vigore prevista nel 2008</p>
<p>Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri RCS (RS 142.215)</p>	<p>23 nov. 1994</p>
<p>Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (RS 142.315)</p>	<p>18 nov. 1992</p>

Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) (RS 142.513)	12 aprile 2006
Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) (RS 143.1)	22 giugno 2001
Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) (RS 143.11)	20 sett. 2002
Legge federale sui diritti politici (LDP) (RS 161.1)	17 dic. 1976
Codice civile svizzero (CC) (RS 210)	10 dic. 1907
Ordinanza sullo stato civile (OSC) (RS 211.112.2)	28 aprile 2004
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (RS 235.1)	19 giugno 1992
Ordinanza sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (RS 235.21)	7 giugno 2004
Legge sulla statistica federale (LStat) (RS 431.01)	9 ottobre 1992
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841)	31 maggio 2000
Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (RS 831.10)	20 dic. 1946 Modifica del 23 giugno 2006
<i>Dipartimento federale di giustizia e polizia:</i> Direttive e istruzioni su determinazione e ortografia dei nomi dei cittadini stranieri	1 dic. 1995 Modifica del 27 giugno 2001

Basi giuridiche cantionali

I Cantoni sono tenuti a porre in vigore le loro disposizioni d'esecuzione della LArRa entro il 1 gennaio 2009 (art. 21 cpv. 2 LArRa).

Standard e norme

<i>Autore / editore, titolo</i>	<i>Data / status</i>
ISO: ISO 639-1:2002 / Codes for the representation of names of languages, Part 1	2002
ISO: ISO 3166-1:1997 / Codes for the representation of names of countries and their subdivisions, Part 1: Country codes	2003

Nomenclature

Messe a disposizione dall'UST a livello centrale attraverso il sito www.registro-stat.admin.ch

*Abbreviazioni
utilizzate*

AUPER	“Sistema automatizzato di registrazione delle persone nel settore dell’asilo” dell’UFM (sarà sostituito dal SIMIC).
CC	Codice civile svizzero.
eCH	eCH è un’associazione ai sensi dell’art. 60 ss. CC, che promuove e adotta standard sul Governo elettronico in Svizzera e agevola la cooperazione elettronica delle autorità tra di loro e con privati, imprese, organizzazioni e istituzioni di formazione e di ricerca, adottando e coordinando gli standard corrispondenti.
EGID	Identificatore federale dell’edificio, definito nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA).
EWID	Identificatore federale dell’abitazione, definito nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA).
INFOSTAR	Registro informatizzato dello stato civile.
ISO	International Organization for Standardization.
LArRa	Legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.
LAVS	Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LDDS	Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
LStr	Legge federale sugli stranieri.
ORDIPRO	Registro automatizzato del Dipartimento federale degli affari esteri.
RCS	“Registro centrale degli stranieri” dell’UFM (sarà sostituito dal SIMIC).
REA	Registro federale degli edifici e delle abitazioni.
SIMIC	“Sistema d’informazione centrale sulla migrazione” dell’UFM (sostituirà il RCS e AUPER).
UFM	Ufficio federale della migrazione.
UST	Ufficio federale di statistica.
XML	Extensible Markup Language.

Sistematica e sommario²

1	Identificazione.....	18
11	Identificazione / Numero d'assicurato AVS	18
2	Nome	19
21	Nome / Cognome	19
211	Nome / Cognome / Cognome ufficiale	19
212	Nome / Cognome / Cognome da nubile	19
213	Nome / Cognome / Cognome d'affinità / unione domestica registrata	19
214	Nome / Cognome / Cognome sul passaporto straniero	19
215	Nome / Cognome / Pseudonimo	19
216	Nome / Cognome / Altro cognome	19
22	Nome / Nomi	21
221	Nome / Nomi / Nomi	21
222	Nome / Nomi / Nome abituale	21
3	Dati demografici	22
31	Dati demografici / Data di nascita	22
32	Dati demografici / Luogo di nascita	23
33	Dati demografici / Sesso	24
34	Dati demografici / Stato civile	25
35	Dati demografici / Data evento dello stato civile	27
36	Dati demografici / Data del decesso	28
4	Cittadinanza.....	29
41	Cittadinanza / Cittadinanza	29
42	Per cittadinanza Svizzera: Luogo d'origine	30
43	Per cittadinanza Straniera: Categoria di stranieri	31
5	Relazione di notifica	32
51	Relazione di notifica / Comune di notifica	32
52	Relazione di notifica / Relazione di notifica	33
53	Relazione di notifica / Arrivo	35
531	Relazione di notifica / Arrivo / Data di arrivo	35
532	Relazione di notifica / Arrivo / Luogo di provenienza	36
54	Relazione di notifica / Partenza	37
541	Relazione di notifica / Partenza / Data di partenza	37
542	Relazione di notifica / Partenza / Luogo di destinazione	38
55	Per relazione di notifica <i>Domicilio principale</i> : Comuni di domicilio secondario	40
56	Per relazione di notifica <i>Domicilio secondario</i> : Comune di domicilio principale	41
6	Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica.....	42
61	Indirizzo e economia domestica / Recapito	42
62	Indirizzo e economia domestica / Indirizzo.....	43
621	Indirizzo e economia domestica / Indirizzo / Indirizzo	43
622	Indirizzo e economia domestica / Indirizzo / Data di trasloco	44
623	Indirizzo e economia domestica / Indirizzo / Identificatore dell'edificio	45
624	Indirizzo e economia domestica / Indirizzo / Genere di economia domestica	46
625	Indirizzo e economia domestica / Indirizzo / Identificatore dell'abitazione	47
7	Altre caratteristiche	48
71	Altre caratteristiche / Appartenenza religiosa	48
72	Altre caratteristiche / Diritto di voto e di eleggibilità	49
73	Altre caratteristiche / Lingua della corrispondenza	52
	Caratteristiche supplementari	53

² Le caratteristiche obbligatorie secondo l'art. 6 LARa sono evidenziate in nero.

Descrizione delle caratteristiche

Designazione**Numero d'assicurato AVS**

Sistematica

- 1 Identificazione
 - 11 Identificazione / **Numero d'assicurato AVS**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. a LArRa (dall'entrata in vigore della LAVS riveduta):

- a. numero di assicurazione conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
-

Descrizione

Il nuovo numero d'assicurato AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (RS 831.10). L'introduzione del numero d'assicurato AVS nei registri di persone si basa principalmente sulla modifica della LAVS, che entrerà in vigore presumibilmente a metà 2007.

Il **numero d'assicurato AVS** è un numero d'identificazione univoco, che deve essere attribuito a tutte le persone iscritte in uno dei registri inclusi nell'armonizzazione dei registri.

Il **numero d'assicurato AVS** è attribuito da un'autorità federale al momento della nascita o della prima entrata in Svizzera di una persona non ancora registrata e resta invariato, indipendentemente da qualsiasi mutazione delle caratteristiche personali. È unico e non viene più utilizzato anche dopo il decesso della persona a cui era stato attribuito.

Procedura

Le procedure di attribuzione e la gestione del **numero d'assicurato AVS** sono attualmente oggetto di analisi e saranno pubblicati più tardi.

La prima attribuzione del **numero d'assicurato AVS** riguarda tutte le persone iscritte nei registri. Successivamente il numero è attribuito man mano al momento della nascita o dell'iscrizione di una persona in un registro.

Valori ammessi, codifica

Il **numero d'assicurato AVS** è numerico (13 cifre) e non esprime alcuna caratteristica.

Possibili fonti di dati

Prima attribuzione da parte di un'autorità federale. Le fonti di dati esatte saranno pubblicate più tardi.

Osservazioni

I servizi competenti presso la Confederazione stanno elaborando strategie e basi giuridiche per attribuire il numero d'assicurato AVS all'intera popolazione residente e far sì che i registri degli abitanti possano iscriverli, gestirli e utilizzarli come identificatori personali. Il calendario dell'armonizzazione dei registri prevede la prima attribuzione del numero d'assicurato AVS entro il 2010.

Designazione

Cognome

Sistematica

2 Nome

21 Nome / Cognome

211 Nome / Cognome / **Cognome ufficiale**212 Nome / Cognome / **Cognome da nubile**213 Nome / Cognome / **Cognome d'affinità / unione domestica registrata**214 Nome / Cognome / **Cognome sul passaporto straniero**215 Nome / Cognome / **Pseudonimo**216 Nome / Cognome / **Altro cognome****Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)**Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. e LArRa:

e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

¹⁾ Deroghe all'obbligo: vedi **Caratteristiche**.**Descrizione**

Cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati di una persona.

Caratteristiche

<i>Caratteristica</i>	<i>Significato</i>	<i>Status</i>
211 Cognome ufficiale	Cognome secondo i documenti ufficiali (→ Possibili fonti di dati). Il cognome ufficiale corrisponde al cognome nel registro svizzero dello stato civile. Per le persone straniere senza eventi dello stato civile in Svizzera, il cognome ufficiale corrisponde al cognome che figura sul passaporto o sulla carta d'identità. Il cognome ufficiale può essere composto da una o più parti.	Obbligatorio
212 Cognome da nubile	Cognome ereditato secondo i documenti ufficiali (→ Possibili fonti di dati). Il cognome da nubile resta invariato in caso di cambiamenti dello stato civile (eccezioni: adozione o matrimonio dei genitori biologici). Il cognome da nubile può essere composto da una o più parti.	Obbligatorio, se indicato
213 Cognome d'affinità / unione domestica registrata	Cognome d'uso. Può essere utilizzato per l'indirizzamento. Il cognome d'affinità è composto dal cognome ufficiale e dal cognome da nubile o dall'ultimo cognome portato. I due cognomi sono uniti da un trattino. Il cognome dell'unione domestica registrata è composto dal cognome ufficiale e dal cognome del partner. I due cognomi <i>non</i> sono uniti da un trattino.	Facoltativo
214 Cognome sul passaporto straniero	Per gli stranieri	Obbligatorio in caso di divergenza tra il registro svizzero dello stato civile e il passaporto o la carta d'identità stranieri
215 Pseudonimo	Cognome (p. es. nome d'arte o nome religioso) che può essere portato in base a una domanda autorizzata. Lo pseudonimo può essere composto da una o più parti (p. es. anche un nome e un cognome).	Obbligatorio, se autorizzato
216 Altro cognome	Altri cognomi ufficiali secondo i documenti svizzeri dello stato civile.	Obbligatorio, se esiste

Valori ammessi, codifica

Nessuna codifica.

Ortografia dei nomi per le persone straniere senza evento dello stato civile in Svizzera:

la registrazione dei nomi estratti da documenti di legittimazione stranieri, e segnatamente la suddivisione in **cognome** e **nomi**, si basa sulle *direttive e istruzioni su determinazione e ortografia dei nomi dei cittadini stranieri del Dipartimento federale di giustizia e polizia, dicembre 1995 (modifica del 27 giugno 2001)*.

Ortografia dei nomi per le altre persone:

secondo i documenti ufficiali dello stato civile.

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

comunicazione delle autorità dello stato civile, registro delle famiglie/dello stato civile, atto d'origine, certificato di cittadinanza o documento equivalente, atto di nascita.

Cittadini stranieri:

comunicazione delle autorità dello stato civile, libretto per stranieri, documenti di legittimazione stranieri (carta d'identità o passaporto per i cittadini UE/AELS, passaporto per tutti gli altri cittadini stranieri), documenti ufficiali stranieri dello stato civile.

Osservazione

Nel settore dell'asilo e degli stranieri si utilizzano altre definizioni per il termine *pseudonimo*.

Designazione**Nomi****Sistematica**

- 2 Nome
- 22 Nome / Nomi
- 221 Nome / Nomi / **Nomi**
- 222 Nome / Nomi / **Nome abituale**

Stato e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. f LArRa:
f. tutti i nomi nell'ordine corretto;

¹⁾ Deroghe all'obbligo: vedi **Caratteristiche**.

Descrizione

Tutti i nomi iscritti nel registro delle nascite nell'ordine corretto nonché il o i nomi abituali.

Caratteristiche

<i>Caratteristica</i>	<i>Significato</i>	<i>Status</i>
221 Nomi	Nomi estratti dall'atto d'origine, dal registro delle nascite o delle famiglie nell'ordine corretto, rispettivamente da documenti di legittimazione stranieri.	Obbligatorio
222 Nome abituale	Una persona ha il diritto di scegliere un nome abituale dall'elenco dei suoi nomi ufficiali. Il nome abituale può essere composto da uno o più nomi individuali (da 221).	Obbligatorio, se già definito

Valori ammessi, codifica

Nessuna codifica.

La caratteristica è obbligatoria. In singoli casi, tuttavia, alcuni cittadini stranieri non hanno nomi; in questi casi manca la caratteristica.

Ortografia dei nomi per le persone senza evento dello stato civile in Svizzera:
vedi la sezione corrispondente sotto 21 **Cognome**.

Possibili fonti di dati

Come per la caratteristica 21 **Cognome** (v.).

Fonte di dati supplementare per la caratteristica 222 **Nome abituale**: la persona.

Designazione**Data di nascita**

Sistematica

- 3 Dati demografici
 - 31 Dati demografici / **Data di nascita**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. h LArRa:

- h. data di nascita e luogo di nascita;
-

Descrizione

Data in cui è nata la persona.

Valori ammessi, codifica

I possibili casi per l'indicazione della **data di nascita** e il formato della data sono:

- data di nascita esatta conosciuta (caso normale): indicazione dell'anno, del mese e del giorno: AAAA-MM-GG;
 - *giorno* di nascita esatto non conosciuto: indicazione dell'anno e del mese di nascita: AAAA-MM;
 - giorno e mese non noti: indicazione dell'anno di nascita: AAAA.
-

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

Registro delle famiglie/dello stato civile, atto d'origine, certificato di cittadinanza o documento equivalente, atto di nascita.

Cittadini stranieri:

Passaporto straniero, libretto per stranieri, atto di nascita.

Designazione

Luogo di nascita

Sistematica

- 3 Dati demografici
 32 Dati demografici / **Luogo di nascita**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. h LArRa:

- h. data di nascita e luogo di nascita;

Descrizione

Nascita in Svizzera: Comune in cui è nata la persona.

Nascita all'estero: Paese e luogo di nascita secondo i documenti di legittimazione ufficiali.

La caratteristica **luogo di nascita** è costituita da quattro sottocaratteristiche.

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Significato</i>
321 Status luogo di nascita	Indica se il Paese di nascita è conosciuto oppure no.
322 Paese di nascita	Paese di nascita.
323 Luogo di nascita CH	Comune di nascita per le persone nate in Svizzera.
324 Luogo di nascita all'estero	Luogo di nascita all'estero.

Sottocaratteristiche, valori ammessi, codifica

Sottocaratteristica 321 **Status luogo di nascita** (obbligatorio)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
321 Status luogo di nascita	0	Il Paese di nascita è sconosciuto.
	1	Paese di nascita, ev. anche luogo di nascita conosciuto.

Sottocaratteristica 322 **Paese di nascita** (obbligatorio se **status luogo di nascita** =1)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
322 Paese di nascita	Numero UST e nome dello Stato secondo la nomenclatura degli Stati e Territori.	<i>Per tutte le persone:</i> Paese di nascita.

Sottocaratteristica 323 **Luogo di nascita CH** (obbligatorio per le persone nate in Svizzera)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
323 Luogo di nascita CH	Numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone secondo la nomenclatura dei Comuni.	<i>Per le persone nate in Svizzera:</i> Comune di nascita. <i>Per le persone nate all'estero:</i> vuoto.

Sottocaratteristica 324 **Luogo di nascita all'estero** (facoltativo)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
324 Luogo di nascita all'estero	Testo	<i>Per le persone nate all'estero:</i> luogo di nascita all'estero (regione, provincia e/o luogo). <i>Per le persone nate in Svizzera:</i> vuoto.

Se **status luogo di nascita** = 0, le sottocaratteristiche 322, 323 e 324 sono vuote.

Possibili fonti di dati

Documenti di legittimazione ufficiali.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Sesso**

Sistematica

3 Dati demografici

33 Dati demografici / **Sesso**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. j LArRa:

j. sesso;

Descrizione

Sesso della persona biologico o definito da una sentenza giudiziale.

Valori ammessi, codifica

L'indicazione è obbligatoria.

<i>Caratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
33 Sesso	1	Maschile.
	2	Femminile.

Possibili fonti di dati*Cittadini svizzeri:*

atto d'origine, certificato di cittadinanza o documento equivalente, registro delle famiglie/dello stato civile.

Cittadini stranieri:

passaporto straniero, libretto per stranieri, atto di nascita.

Designazione**Stato civile****Sistematica**

- 3 Dati demografici
- 34 Dati demografici / **Stato civile**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. k LArRa:

- k. stato civile;

Descrizione e sottocaratteristiche

Stato personale di una persona secondo il codice civile e, se del caso, indicazioni su una separazione o un'unione domestica sciolta.

Lo **stato civile** è composto da tre sottocaratteristiche.

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Significato</i>
341 Stato civile	Stato personale secondo il codice civile.
342 Separazione	Per le persone coniugate e separate e per le persone in unione domestica registrata e separate.
343 Scioglimento dell'unione registrata	Per le persone la cui unione domestica è stata sciolta.

Valori ammessi, codifica**Sottocaratteristica 341 Stato civile (obbligatorio)**

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
341 Stato civile	1	Celibe/nubile.
	2	Coniugato/a.
	3	Vedovo/a.
	4	Divorziato/a.
	5	Non coniugato/a.
	6	In unione domestica registrata.
	7	Unione domestica sciolta.

Sottocaratteristica 342 **Separazione** (obbligatorio per le persone coniugate e separate e per le persone in unione domestica registrata e separate)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
342 Separazione	1	Separato/a volontariamente.
	2	Separato/a giudizialmente.

Sottocaratteristica 343 **Motivo dello scioglimento** (obbligatorio per le persone la cui unione domestica è stata sciolta)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
343 Scioglimento dell'unione domestica registrata	1	Unione domestica sciolta giudizialmente.
	2	Annullamento.
	3	Unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa.
	4	Unione domestica sciolta per decesso.
	9	Sconosciuto / altri motivi.

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

atto d'origine, certificato di cittadinanza o documento equivalente, comunicazione dell'ufficio di stato civile, registro delle famiglie/dello stato civile, sentenza giudiziale o indicazione orale in caso di separazione volontaria.

Cittadini stranieri:

documenti dello stato civile, sentenza giudiziale, per i cittadini stranieri senza evento dello stato civile in Svizzera: la persona.

Osservazione

Lo stato civile *non coniugato/a* può essere la conseguenza di un annullamento dell'ultimo matrimonio o di una dichiarazione di scomparsa dell'ultimo coniuge.

Designazione**Data evento dello stato civile****Sistematica**

- 3 Dati demografici
 - 35 Dati demografici / **Data evento dello stato civile**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Facoltativo, secondo l'art. 7 LArRa

Descrizione e sottocaratteristiche

Date delle iscrizioni attuali dello **stato civile**.

La caratteristica è costituita da due sottocaratteristiche.

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Significato</i>
351 Data dell'ultimo cambiamento dello stato civile	Data dalla quale è valido lo stato civile attuale.
352 Data della separazione	<i>Per le persone coniugate e separate e per le persone in unione domestica registrata e separate: data dalla quale è valida la separazione attuale.</i>

In caso di nascita e per le persone celibi/nubili la sottocaratteristica **data dell'ultimo cambiamento dello stato civile** è costituita dalla data di nascita.

Valori ammessi, codifica

Se vi sono dati, la caratteristica **data evento dello stato civile** deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG.

Possibili fonti di dati

→ caratteristica 34 **Stato civile, Possibili fonti di dati.**

Osservazione

Per i cittadini stranieri le caratteristiche **data evento dello stato civile** restano vuote se l'evento dello stato civile non è stato registrato da un ufficio dello stato civile svizzero.

Designazione**Data del decesso**

Sistematica

- 3 Dati demografici
 - 36 Dati demografici / **Data del decesso**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. u LArRa:

u. data del decesso.

Descrizione

Data in cui è deceduta la persona.

Valori ammessi, codifica

Per i morti: data esatta del decesso. La data deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG.

Se la data del decesso non è conosciuta esattamente è indicata la data iniziale o finale dell'intervallo durante il quale si è verificato il decesso.

Per i vivi: l'indicazione resta vuota.

Possibili fonti di dati

Comunicazione dell'ufficio di stato civile o comunicazione giudiziale (dichiarazione di scomparsa).

Osservazione

I dati personali restano memorizzati nel sistema o in un archivio del Comune di notifica anche dopo la morte della persona.

Designazione**Cittadinanza****Sistematica**

- 4 Cittadinanza
 41 Cittadinanza / **Cittadinanza**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. m LArRa:
 m. cittadinanza;

Descrizione e sottocaratteristiche

Cittadinanza

La **cittadinanza** (o nazionalità) è costituita da due sottocaratteristiche.

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Significato</i>
411 Status cittadinanza	Indica se la cittadinanza è conosciuta oppure no.
412 Cittadinanza	Cittadinanza (nomenclatura politica).

Valori ammessi, codifica**Sottocaratteristica 411 Status cittadinanza (obbligatorio)**

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
411 Status cittadinanza	0	Cittadinanza sconosciuta.
	1	Apolide secondo i corrispondenti documenti di legittimazione (p.es. libretto per stranieri).
	2	Cittadinanza conosciuta.

Sottocaratteristica 412 Cittadinanza (obbligatoria se status cittadinanza = 2)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
412 Cittadinanza	Numero UST e nome dello Stato secondo la nomenclatura degli Stati e Territori.	Cittadinanza (nomenclatura politica).

I titolari della cittadinanza svizzera e della cittadinanza di un altro Stato (doppia cittadinanza) sono trattati come svizzeri.

Se uno straniero possiede la cittadinanza di più Stati, bisogna sceglierne una secondo il desiderio della persona e registrarla in accordo con le autorità degli stranieri.

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:
 atto d'origine.

Cittadini stranieri:
 documenti di legittimazione validi, certificato di cittadinanza.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Luogo d'origine**

Sistematica

- 4 Cittadinanza
 - 42 Cittadinanza / per gli svizzeri: **Luogo di origine**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio per i cittadini svizzeri secondo l'art. 6 lett. i LArRa:

- i. per gli svizzeri, luogo di origine;
-

Descrizione

Tutti i luoghi di origine o di attinenza di una persona di cittadinanza svizzera secondo il registro delle famiglie e/o dello stato civile.

Sottocaratteristiche, valori ammessi, codifica

Per gli svizzeri (→ 412 **Cittadinanza**) deve essere indicato almeno *un* luogo d'origine o di attinenza nella caratteristica **luogo d'origine** (obbligatorio). I luoghi d'origine o di attinenza sono registrati sotto forma di testo: nome del Comune/nome del luogo e sigla del Cantone.

Possibili fonti di dati

Atto d'origine, certificato di cittadinanza, registro delle famiglie.

Designazione**Categoria di stranieri****Sistematica**

- 4 Cittadinanza
 43 Cittadinanza / per gli stranieri: **Categoria di stranieri**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. n LArRa, per gli stranieri:
 n. per gli stranieri, tipo di permesso;

Descrizione

Categoria di stranieri della persona di nazionalità straniera.

La **categoria di stranieri** è indicata nel libretto per stranieri.

Sottocaratteristiche

La **categoria di stranieri** è costituita da due sottocaratteristiche

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Significato</i>
431 Categoria	Tipo di permesso per stranieri.
432 Data di scadenza	Data fino alla quale è valido il permesso per stranieri.

Valori ammessi, codifica

Sottocaratteristica 431 **Categoria** (obbligatoria)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
431 Categoria	Codice a quattro o sei cifre secondo lo standard dei dati eCH-0006 <i>Categorie di stranieri</i> .	Tipo di permesso per stranieri.

Sottocaratteristica 432 **Data di scadenza** (obbligatoria, se disponibile)

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
432 Data di scadenza	Data valida nel formato AAAA-MM-GG.	Data fino alla quale è valido il permesso per stranieri.

Possibili fonti di dati

Libretto per stranieri, assicurazione del permesso di entrata.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Comune di notifica**

Sistematica

- 5 Relazione di notifica
 - 51 Relazione di notifica / **Comune di notifica**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. b LArRa:

- b. numero UST del Comune e nome ufficiale del Comune;
-

Descrizione

Comune politico per il quale esiste la relazione di notifica (→ 52 **Relazione di notifica**), indipendentemente dal valore della caratteristica **relazione di notifica**.

Valori ammessi, codifica

Il **Comune di notifica** è registrato secondo la nomenclatura dei *Comuni* (numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone).

L'indicazione è obbligatoria.

Possibile fonte di dati

Comune.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Relazione di notifica****Sistematica**

- 5 Relazione di notifica
- 52 Relazione di notifica / **Relazione di notifica**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. o LArRa:

- o. residenza o soggiorno nel Comune;

Descrizione

Genere di relazione di notifica della persona con il **Comune di notifica** (→ 51 **Comune di notifica**).

La **relazione di notifica** nasce con la costituzione di una *residenza (domicilio principale)* oppure – in un altro luogo – di un *soggiorno (domicilio secondario)*.

Il *domicilio principale (residenza)* si applica a una persona che si trasferisce in un Comune, vi soggiorna manifestamente nel senso di "abitarci" e non possiede alcun altro luogo che possa essere considerato come domicilio in Svizzera. I cittadini svizzeri devono depositare nel Comune di residenza l'atto d'origine.

Per gli stranieri, il domicilio principale corrisponde al Comune per il quale è stato concesso il permesso di dimora (p. es. per la categoria di stranieri B) o il permesso di domicilio (per la categoria di stranieri C).

Il *domicilio secondario (soggiorno)* è un Comune diverso dal Comune di residenza in cui una persona soggiorna per un periodo che supera tre mesi o 90 giorni l'anno. Nel Comune di soggiorno deve essere depositato un certificato di cittadinanza o un documento equivalente, rilasciato dal Comune di residenza.

Gli stranieri provenienti dai Paesi membri dell'UE/AELS possono stabilirsi o soggiornare in qualsiasi Comune della Svizzera come i cittadini svizzeri. Gli stranieri provenienti da Paesi terzi necessitano invece di un'autorizzazione cantonale della polizia degli stranieri per avere un domicilio secondario in un altro Cantone. Valgono le disposizioni della LDDS (e a partire dal 2008 presumibilmente della LStr) nonché le regolamentazioni cantionali.

Di norma, le persone hanno un unico domicilio e quindi la **relazione di notifica** *domicilio principale*.

Valori ammessi, codifica

L'indicazione della relazione di notifica è obbligatoria ed è codificata come segue:

Caratteristica	Codifica	Significato
52 Relazione di notifica	1	Domicilio principale La persona è notificata nel Comune di notifica con il <i>domicilio principale</i> .
	2	Domicilio secondario La persona è notificata nel Comune di notifica con il <i>domicilio secondario</i> .
	3	La persona abita in Svizzera, ma non ha il domicilio principale in Svizzera (p. e. frontaliero con il permesso per stranieri G).

Possibili fonti di dati*Cittadini svizzeri:*

atto d'origine, certificato di cittadinanza o documento equivalente.

Cittadini stranieri:

libretto per stranieri, assicurazione del permesso di dimora rilasciata dalla polizia degli stranieri, permesso dell'autorità cantonale della polizia degli stranieri;
cittadini dell'UE/AELS: contratto di lavoro e passaporto.

Vedi

- **Costituzione federale (RS 101)**, Art. 24 Libertà di domicilio
- **Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) (RS 142.20)**
- **Legge federale sugli stranieri (LStr) (FF 2005 6545)**
- **Legislazioni cantonali** riguardanti la regolamentazione della relazione di notifica (se disponibile)

Vedi anche le spiegazioni sulla relazione di notifica in capitolo A1, a pagina 6.

Designazione**Data di arrivo**

Sistematica

- 5 Relazione di notifica
 - 53 Relazione di notifica / Arrivo
 - 531 Relazione di notifica / Arrivo / **Data di arrivo**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. q LArRa:

- q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
-

Descrizione

Data in cui è avvenuto l'arrivo effettivo nel **Comune di notifica**.

La data di arrivo non deve necessariamente coincidere con la data d'iscrizione.

Valori ammessi, codifica

La **data di arrivo** deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG.

Per le persone registrate nel **Comune di notifica** fin dalla nascita, questa caratteristica corrisponde alla **data di nascita**.

Una persona è annunciata nel **Comune di notifica** dal giorno del suo arrivo o della sua nascita. La **data di arrivo** nel **Comune di notifica** dev'essere il giorno successivo alla **data di partenza** registrata nel Comune di provenienza.

Possibili fonti di dati

La persona, notifica di arrivo/partenza del locatore.

Designazione

Luogo di provenienza

Sistematica

- 5 Relazione di notifica
- 53 Relazione di notifica / Arrivo
- 532 Relazione di notifica / Arrivo / **Luogo di provenienza**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. q LArRa:

q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

¹⁾ La caratteristica può essere vuota (→Valori ammessi).

Descrizione

Luogo, dal quale la persona arriva nel **Comune di notifica**. Se il luogo di provenienza è in Svizzera, è indicato il **Comune di provenienza**. Se la persona viene dall'estero, è indicato lo **Stato di provenienza** e facoltativamente la regione, la provincia o l'ultimo luogo di residenza.

Sottocaratteristiche

A seconda del luogo di provenienza e della **relazione di notifica** nel **Comune di notifica**, la caratteristica è composta da diverse sottocaratteristiche:

a) *Il luogo di provenienza è un Comune svizzero e il domicilio principale è in Svizzera:*

Sottocaratteristica 532.1 **Comune di provenienza**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Status
532.1 Comune di provenienza	Numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone secondo la nomenclatura dei Comuni.	Se la relazione di notifica nel Comune di notifica è il domicilio principale: Comune di domicilio principale precedente. Se la relazione di notifica nel Comune di notifica è il domicilio secondario: Comune di domicilio principale attuale.	Obbligatorio

b) *Il luogo di provenienza è all'estero:* Sottocaratteristiche 532.2 **Status Stato di provenienza**, 532.3 **Stato di provenienza** e 532.4 **Luogo di provenienza estero**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Status
532.2 Status Stato di provenienza	0	Stato di provenienza sconosciuto.	Obbligatorio
	1	Stato di provenienza conosciuto.	
532.3 Stato di provenienza	Numero UST e nome dello Stato secondo la nomenclatura degli Stati e Territori.	Stato di provenienza.	Obbligatorio se Status Stato di provenienza = 1
532.4 Luogo di provenienza estero	Testo	Luogo di provenienza all'estero (regione, provincia e/o luogo nello Stato di provenienza).	Facoltativo

Valori ammessi, codifica

Per le persone che sono registrate dalla nascita come residenti (domicilio principale) nel **Comune di notifica**, le caratteristiche 532 sono vuote.

Possibili fonti di dati

Ultimo Comune di domicilio principale, la persona.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Data di partenza**

Sistematica

- 5 Relazione di notifica
 - 54 Relazione di notifica / Partenza
 - 541 Relazione di notifica / Partenza / **Data di partenza**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. r LArRa:

r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

¹⁾ La caratteristica può essere vuota (→ **Valori ammessi**).

Descrizione

Data in cui è avvenuta la partenza effettiva dal **Comune di notifica**.

La data di partenza non deve necessariamente coincidere con la data d'iscrizione della partenza.

Valori ammessi, codifica

La **data di partenza** deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG.

Per le persone ancora registrate nel **Comune di notifica**, la **data di partenza** e il **luogo di destinazione** sono vuoti.

Per le persone residenti nel **Comune di notifica** al momento del decesso, la **data di partenza** corrisponde alla **data del decesso**.

Una persona è annunciata nel Comune di partenza fino alla data, inclusa, della partenza o del decesso.

Possibili fonti di dati

La persona, notifica di arrivo/partenza del locatore, comunicazione di decesso da parte dell'ufficio di stato civile.

Osservazione

I dati personali restano memorizzati nel sistema o in un archivio del Comune di notifica anche dopo la partenza della persona.

Designazione

Luogo di destinazione

Sistematica

- 5 Relazione di notifica
- 54 Relazione di notifica / Partenza
- 542 Relazione di notifica / Partenza / **Luogo di destinazione**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. r LArRa:

r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

¹⁾ La caratteristica può essere vuota (→ **Valori ammessi**).

Descrizione

Luogo, compreso l'indirizzo, in cui si trasferisce la persona dopo la partenza dal **Comune di notifica**. Se il luogo di destinazione è in *Svizzera*, è indicato il **Comune di destinazione**. Se la persona parte all'estero, è indicato lo **Stato di destinazione** e facoltativamente la regione, la provincia, il luogo di residenza e/o l'indirizzo futuro.

Sottocaratteristiche

A seconda del luogo di destinazione e della **relazione di notifica** nel **Comune di notifica**, la caratteristica è composta da diverse sottocaratteristiche:

a) *Il luogo di destinazione è un Comune svizzero e il domicilio principale è in Svizzera:*

Sottocaratteristica 542.1 **Comune di destinazione**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Status
542.1 Comune di destinazione	Numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone secondo la nomenclatura dei <i>Comuni</i> .	<p>Se la relazione di notifica nel Comune di notifica è il domicilio principale: Comune di domicilio principale futuro.</p> <p>Se la relazione di notifica nel Comune di notifica è il domicilio secondario: Comune di domicilio principale attuale.</p>	Obbligatorio

b) *Il luogo di destinazione è un luogo all'estero:*

Sottocaratteristiche 542.2 **Status Stato di destinazione**, 542.3 **Stato di destinazione** e 542.4 **Luogo di destinazione estero**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Status
542.2 Status Stato di destinazione	0	Stato di destinazione sconosciuto, ad esempio se la persona indica come destinazione "giro del mondo".	Obbligatorio
	1	Stato di destinazione conosciuto.	
542.3 Stato di destinazione	Numero UST s nome dello Stato secondo la nomenclatura degli Stati e Territori.	Stato di destinazione.	Obbligatorio se Status Stato di destinazione = 1
542.4 Luogo di destinazione estero	Testo	Luogo di destinazione all'estero (regione, provincia e/o luogo nello Stato di destinazione).	Facoltativo

Luogo di destinazione in Svizzera o all'estero: sottocaratteristica 542.5 **Indirizzo di destinazione.**

<i>Sottocaratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>	<i>Status</i>
542.5 Indirizzo di destinazione	Secondo i seguenti attributi: nome della strada, numero civico, numero postale d'avviamento, luogo e Stato.	Futuro indirizzo.	Facoltativo

Valori ammessi, codifica

Per le persone che sono ancora registrate nel **Comune di notifica**, la **data di partenza** e il **luogo di destinazione** sono vuoti. In caso di decesso, il **luogo di destinazione** rimane vuoto.

Possibile fonte di dati

La persona.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Comuni di domicilio secondario**

Sistematica

- 5 Relazione di notifica
55 per la relazione di notifica *domicilio principale*: **Comuni di domicilio secondario**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. p LArRa se il **Comune di notifica** è il Comune di domicilio principale e la persona è registrata in altri Comuni con un domicilio secondario:

p. Comune di residenza o Comune di soggiorno;

Descrizione

Comuni in cui la persona è registrata con un domicilio secondario (di norma come *soggiornante*).

Valori ammessi, codifica

Nella caratteristica **Comuni di domicilio secondario** sono considerati solo i Comuni svizzeri. I Comuni di domicilio secondario sono registrati secondo la nomenclatura dei *Comuni* (numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone).

Possono essere indicati uno o più Comuni di domicilio secondario.

Questa caratteristica rimane vuota per:

- le persone senza domicilio secondario;
 - le persone registrate con un domicilio secondario nel Comune di notifica.
-

Il Comune di domicilio secondario non può essere contemporaneamente il Comune di domicilio principale.

Possibile fonte di dati

Certificato di cittadinanza o documento equivalente rilasciato dal **Comune di notifica** (Comune di domicilio principale).

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Comune di domicilio principale**

Sistematica

5 Relazione di notifica

56 per relazione di notifica *Domicilio secondario*: **Comune di domicilio principale**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. p LArRa se il **Comune di notifica** è il Comune di un domicilio secondario:

p. Comune di residenza o Comune di soggiorno;

Descrizione

Comune in cui la persona è registrata con il domicilio principale.

Valori ammessi, codifica

Per le persone con **relazione di notifica** domicilio secondario nel Comune di notifica, il Comune di domicilio principale è registrato secondo la nomenclatura dei *Comuni* (numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone).

Per le persone con **relazione di notifica** domicilio principale nel Comune di notifica, questa caratteristica rimane vuota.

Possibili fonti di dati

Certificato di cittadinanza o documento equivalente; per gli stranieri: eventualmente attestazione di domicilio.

Osservazione

Se la persona ha anche un domicilio all'estero quest'ultimo non è soggetto all'obbligo di notifica.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione**Recapito**

Sistematica

- 6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica
 - 61 Indirizzo ed economia domestica / **Recapito**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. g LArRa:

- g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
-

Descrizione

Indirizzo, al quale le autorità inviano la posta alla persona.

Di norma si tratta dell'indirizzo postale dell'edificio in cui vive la persona, ma non necessariamente: può trattarsi ad esempio di una casella postale. Il recapito può anche essere l'indirizzo di un "rappresentante" della persona: nel caso di una persona minorenni, interdetti o sotto tutela, ad esempio, è quello del rappresentante legale (tutore) o di un'altra persona, organizzazione o servizio che se ne occupa.

Il **recapito** può essere in Svizzera o all'estero. Il recapito non deve essere necessariamente identico all'indirizzo dell'abitazione.

Valori ammessi, codifica

Nome di una persona o di un'organizzazione, nome della strada, numero postale d'avviamento, luogo e Stato sono obbligatori, gli altri attributi (titolo, nome abituale, numero civico, denominazione dell'edificio, casella postale, ecc.) devono permettere il recapito della posta.

Gli elementi *titolo*, *nome*, *nome abituale* e *cognome* si riferiscono alla persona o a un rappresentante.

Possibili fonti di dati

La persona, rappresentante legale, autorità.

Designazione**Indirizzo**

Sistematica

- 6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica
 - 62 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo
 - 621 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo / **Indirizzo**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. g LArRa:

g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;

¹⁾ La caratteristica può essere vuota (→ **Valori ammessi**).

Descrizione

Indirizzo in cui abita la persona.

L'**indirizzo** designa un luogo preciso nel Comune di notifica.

Valori ammessi, codifica

Nome della strada, numero postale d'avviamento e luogo sono obbligatori, attributi supplementari (numero civico, denominazione dell'edificio, ecc.) devono permettere l'identificazione univoca dell'edificio abitato dalla persona.

L'**indirizzo** rimane vuoto per le persone:

- registrate solo formalmente nel Comune di notifica, ma che non vi risiedono;
- senza domicilio fisso.

In questi casi la persona è registrata come "residente in economia domestica amministrativa" (→ 624 **Genere di economia domestica**: economia domestica amministrativa, 623 **Identificatore dell'edificio** = 999'999'999).

Possibili fonti di dati

La persona, notifica di arrivo/partenza da parte del locatore, autorità.

Designazione**Data di trasloco**

Sistematica

- 6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica
 - 62 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo
 - 622 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo / **Data di trasloco**
-

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. s LArRa *in caso di trasloco all'interno del Comune di notifica*:
s. in caso di trasloco nel Comune: data;

Descrizione

Data in cui è avvenuto il trasloco effettivo all'interno del Comune di notifica.

Valori ammessi, codifica

La caratteristica è vuota, se la persona non ha traslocato all'interno del Comune dall'iscrizione.
Se la caratteristica non è vuota, deve trattarsi di una data valida nel formato AAAA-MM-GG.

Possibili fonti di dati

La persona, notifica di arrivo/partenza del locatore.

Designazione**Identificatore dell'edificio****Sistematica**

- 6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica
- 62 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo
- 623 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo / **Identificatore dell'edificio**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. c LArRa:

c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'UST

¹⁾ La caratteristica può essere vuota (→ **Valori ammessi**).

Descrizione

L'**identificatore dell'edificio** (EGID) è il numero di identificazione dell'edificio nel quale vive la persona ed è determinato dall'**indirizzo**. L'EGID è generato dal REA e permette l'identificazione univoca dell'edificio in tutta la Svizzera.

Secondo la definizione dell'*Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni* (RS 431.841), per edificio s'intende ogni costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport. Ogni costruzione dotata di un'entrata indipendente e separata dalle altre da un muro divisorio è considerata come edificio indipendente.

Procedura

I responsabili della gestione dei registri degli abitanti estraggono l'EGID dal REA e lo attribuiscono alla corrispondente iscrizione nel registro degli abitanti. Questa attribuzione deve essere eseguita per tutte le persone che abitano in un edificio secondo la definizione di edificio dell'Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

Valori ammessi, codifica

Caratteristica	Codifica	Significato
623 Identificatore dell'edificio	> 0, EGID estratto dal REA.	EGID dell'edificio in cui vive la persona (caso normale).
	999'999'999	- La persona è registrata solo formalmente nel Comune di notifica, ma non ci abita (p. es. persone soggiornanti in una casa per anziani in un altro Comune); - la persona non può essere attribuita a nessun edificio nel Comune (p. es. i senzatetto).
	(vuoto)	Alla persona non è stato ancora possibile assegnare un EGID a causa di indicazioni insufficienti sul luogo di residenza, perché non ancora terminato l'aggiornamento del REA o per altri motivi.

Possibili fonti di dati

La persona, REA.

Vedi

Capitolo A4 / Guida per l'aggiornamento degli identificatori EGID e EWID nei registri degli abitanti.

Designazione

Genere di economia domestica

Sistematica

- 6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica
- 62 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo
- 624 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo / **Genere di economia domestica**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. d LArRa:

d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e genere di economia domestica;

Descrizione

Genere di economia domestica nel Comune di notifica.

La caratteristica **genere di economia domestica** indica se la persona abita in un'*economia domestica*, in una *collettività* o in un'*economia domestica amministrativa*.

Un'*economia domestica* comprende le persone che convivono nella stessa abitazione.

Una *collettività* comprende le persone che non gestiscono un'*economia domestica* propria. Di norma, una collettività è composta da più persone ed è spesso gestita da un'amministrazione pubblica o privata. Ne fanno parte le seguenti categorie: istituzioni dell'assistenza pubblica e stabilimenti sociosanitari come le case per anziani e le case di cura, ospedali, internati e case degli studenti, alberghi e pensioni, conventi e alloggi di associazioni religiose, baracche e alloggi per i lavoratori, centri per i richiedenti l'asilo e istituzioni per l'esecuzione delle pene e delle misure.

Un'*economia domestica amministrativa* è un'*economia domestica* fittizia, creata per motivi statistici. Essa comprende da un lato le persone che sono registrate nel Comune di notifica solo formalmente, ma non ci abitano (p. es. persone residenti in una casa per anziani in un altro Comune) e dall'altro le persone senza dimora fissa (p. es. i senzatetto).

Valori ammessi, codifica

Caratteristica	Codifica	Significato
624 Genere di economia domestica	1	Economia domestica.
	2	Collettività.
	3	Economia domestica amministrativa.
	0	Genere di economia domestica non ancora assegnato.

Possibili fonti di dati

La persona, amministrazione della collettività.

Osservazioni

Alle persone con **EGID** = 999'999'999 è attribuito il **genere di economia domestica** = 3.

Alle persone alle quali non è stato ancora possibile assegnare il genere di economia domestica per mancanza d'informazioni è attribuito il **genere di economia domestica** = 0. Questo codice 0 è un codice transitorio, attribuito fintanto che non può essere assegnato il genere di economia domestica.

Designazione**Identificatore dell'abitazione****Sistematica**

- 6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica
- 62 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo
- 625 Indirizzo ed economia domestica / Indirizzo / **Identificatore dell'abitazione**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. d LArRa:

d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e genere di economia domestica;

¹⁾ La caratteristica può essere vuota (→ **Valori ammessi**).

Descrizione

L'**identificatore dell'abitazione** (EWID) è il numero di identificazione dell'abitazione nella quale vive la persona. L'EWID è generato dal REA e permette, assieme all'identificatore dell'edificio (EGID), l'identificazione univoca dell'abitazione in tutta la Svizzera.

Secondo il catalogo delle caratteristiche del REA, un'abitazione ha un proprio accesso dall'esterno o da uno spazio comune all'interno dell'edificio (scale). Una casa unifamiliare è quindi considerata un'*unica* abitazione.

Procedura

I responsabili della gestione dei registri degli abitanti estraggono l'EWID dal REA e lo attribuiscono alla corrispondente iscrizione nel registro degli abitanti. Questa attribuzione deve essere eseguita per tutte le persone che abitano in un'abitazione secondo la definizione del REA, a condizione che l'abitazione sia registrata nel REA.

Valori ammessi, codifica

Caratteristica	Codifica	Significato
625 Identificatore dell'abitazione	> 0, EWID estratto dal REA.	EWID dell'abitazione nella quale abita la persona (caso normale).
	999	La persona non abita in un'abitazione. Questo codice si applica a: <ul style="list-style-type: none"> - persone registrate in un'economia domestica amministrativa; - persone residenti in una collettività, a condizione che non abitino in un'abitazione iscritta nel REA (p. es. ospedale, casa per anziani); - persone alloggiate in mansarde non iscritte come abitazioni nel REA.
	(vuoto)	L'EGID è ancora vuoto oppure alla persona non ha ancora potuto essere assegnato un EWID a causa di indicazioni insufficienti sull'abitazione, mancato aggiornamento del REA o per altri motivi.

Possibili fonti di dati

La persona, REA.

Vedi

Capitolo A4 / Guida per l'aggiornamento degli identificatori EGID e EWID nei registri degli abitanti.

Designazione**Appartenenza religiosa****Sistematica**

7 Altre caratteristiche

71 Altre caratteristiche / **Appartenenza religiosa****Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)**

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. I LArRa:

1. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;

Descrizione

Appartenenza della persona a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o in altro modo dal Cantone.

Valori ammessi, codifica

<i>Caratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Designazione della comunità religiosa</i>
712 Appartenenza religiosa	111	Chiesa evangelico-riformata / Chiesa protestante.
	121	Chiesa cattolica romana.
	122	Chiesa cattolico-cristiana / Chiesa vecchio-cattolica.
	211	Comunità israelita / Comunità di confessione ebraica.
	711	Senza confessione.
	811	Appartenenza ad una comunità religiosa non riconosciuta dal diritto pubblico o in altro modo dal Cantone.
	000	Sconosciuta

La codifica è derivata dalla nomenclatura *Classi di confessioni* dell'UST.**Possibili fonti di dati**

Secondo le prescrizioni del Cantone e del Comune di notifica.

Osservazione

Secondo l'articolo 72 Cost., i Cantoni sono responsabili della regolamentazione del rapporto tra Chiesa e Stato, compresa la definizione dello statuto giuridico delle singole comunità religiose.

Vedi

Capitolo A2 / Nomenclature.

Designazione

Diritto di voto e di eleggibilità

Sistematica

7 Altre caratteristiche

72 Altre caratteristiche / Diritto di voto e di eleggibilità

721 Altre caratteristiche / Diritto di voto / **Diritto di voto federale**722 Altre caratteristiche / Diritto di voto e di eleggibilità / **Diritto di voto cantonale**723 Altre caratteristiche / Diritto di voto e di eleggibilità / **Diritto di voto comunale**724 Altre caratteristiche / Diritto di voto e di eleggibilità / **Diritto di eleggibilità**

Status e formulazione nella LARa (del 23.6.2006)

Obbligatorio¹⁾ secondo l'art. 6 lett. t LARa:

t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;

¹⁾ L'obbligo concerne il *diritto di voto a livello federale e il diritto di eleggibilità*.

Descrizione

Diritto di voto della persona a livello federale (caratteristica obbligatoria), cantonale e comunale (caratteristiche facoltative).

Procedura

Livello federale (caratteristica 721)

Il diritto di voto di una persona a livello federale è accertato di volta in volta per le singole elezioni e votazioni federali da un responsabile del catalogo elettorale secondo il diritto cantonale e registrato in un catalogo elettorale comunale o cantonale nonché utilizzato per la verifica delle firme nei referendum, nelle iniziative e nelle proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale.

Le condizioni per il diritto di voto a livello federale nel Comune di notifica sono le seguenti:

- la persona ha la cittadinanza svizzera;
- la persona ha compiuto 18 anni;
- non esiste alcuna esclusione dal diritto di voto secondo l'art. 136 Cost.;
- il Comune di notifica è il domicilio politico della persona (secondo la legge federale sui diritti politici).

Oltre alle prescrizioni del diritto federale devono essere rispettate le pertinenti basi giuridiche cantonali.

Livello cantonale e comunale (caratteristiche 722 e 723)

Il diritto di voto della persona a livello *cantonale o comunale* è retto dalle basi giuridiche cantonali e comunali ed ivi documentato.

Caratteristiche

Livello politico	Caratteristica	Significato
Confederazione	721 Diritto di voto federale	Indicazione se alla data di riferimento la persona possiede il diritto di voto e di eleggibilità <i>a livello federale</i> nel Comune di notifica.
Cantone	722 Diritto di voto cantonale	Indicazione se alla data di riferimento la persona possiede il diritto di voto e di eleggibilità <i>a livello cantonale</i> nel Comune di notifica.
Comune	723 Diritto di voto comunale	Indicazione se alla data di riferimento la persona possiede il diritto di voto e di eleggibilità <i>a livello comunale</i> nel Comune di notifica.
(Tutti)	724 Diritto di eleggibilità	Indicazioni complementari sul diritto di eleggibilità.

Valori ammessi e codifica per le caratteristiche obbligatorie

- **721: Diritto di voto a livello federale**
- **724: Diritto di eleggibilità**

La caratteristica 721 risponde alla seguente domanda: *la persona ha il diritto di voto e di eleggibilità a livello federale nel Comune di notifica alla data di riferimento?*

La codifica delle caratteristiche 721 e 724 è prevista come segue:

Caratteristica	Codifica	
721 Diritto di voto federale	11, 12	Diritto di voto a livello federale: sì . La persona ha il diritto di voto a livello federale nel Comune di notifica.
	11	Diritto di voto a livello federale: sì . Il Comune di notifica corrisponde al domicilio politico della persona. Caso normale per le persone con diritto di voto nel Comune di notifica.
	12	Codice riservato al diritto di voto degli svizzeri all'estero con il seguente significato: <i>“La persona ha il diritto di voto secondo l'art. 136 Cost., è residente all'estero ed è registrata come svizzero all'estero avente diritto di voto nel Comune di notifica alla data di riferimento secondo la legge federale sui diritti politici degli svizzeri all'estero.”</i> Gli svizzeri all'estero che vogliono esercitare il diritto di voto non fanno parte delle persone che devono essere iscritte obbligatoriamente nel registro degli abitanti, ma di norma sono iscritte in cataloghi elettorali comunali o cantonali separati per gli svizzeri all'estero.
	21 – 24	Diritto di voto a livello federale: no . La persona non ha diritto di voto a livello federale nel Comune di notifica.
	21	La persona <i>non possiede la cittadinanza svizzera.</i> ¹⁾
	22	La persona <i>non ha ancora compiuto i 18 anni.</i> ¹⁾
	23	Il Comune di notifica <i>non è il domicilio politico della persona.</i> ¹⁾
	24	Esiste <i>un'esclusione dal diritto di voto</i> secondo l'art. 136 cpv. 1 Cost. ¹⁾
		¹⁾ Se esistono più motivi <i>contro</i> il diritto di voto, codificare da 21 a 24 quello principale.
724 Diritto di eleggibilità	0	La persona non è eleggibile alla data di riferimento a causa di una decisione giudiziaria secondo l'art. 51 CP (incapacità a esercitare una carica o un ufficio decretata da un giudice come pena accessoria).
	1	Diritto di eleggibilità come diritto di voto (caratteristica 721). Caso normale.

Possibili fonti di dati

Registro degli abitanti, decisione giudiziaria, decisione amministrativa.

Vedi

- Costituzione federale (Cost., RS **101**)
- Legge federale e ordinanza sui diritti politici (LDP, RS **161.1**; ODP, RS **161.11**)
- Legge federale e ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS **161.5**; RS **161.51**)
- Codice penale svizzero (CP, RS **311**)
- Codice civile svizzero (CC, RS **210**)
- Decreti cantonali (una raccolta è disponibile presso la Cancelleria federale)

Valori ammessi e codifica per le caratteristiche facoltative

- 722: Diritto di voto cantonale
- 723: Diritto di voto comunale

Il diritto di voto della persona a *livello cantonale* o *comunale* è retto dalle basi giuridiche cantonali e comunali ed è dunque diverso a seconda del Cantone e del Comune. Questo si nota specialmente nelle diverse regolamentazioni del diritto di voto degli stranieri a livello cantonale e comunale. La seguente codifica – ripresa per analogia dalla caratteristica 721 – dovrebbe essere rispettata quanto possibile, ma può essere adattata secondo i bisogni cantonali e comunali.

Caratteristica	Codifica
722 Diritto di voto Cantone	11, 12 Diritto di voto cantonale: sì . La persona ha il diritto di voto e di eleggibilità a livello cantonale nel Comune di notifica.
	11 Diritto di voto cantonale: sì . Caso normale per gli aventi diritto di voto con domicilio politico nel Comune di notifica.
	12 <i>Codice riservato al diritto di voto cantonale degli svizzeri all'estero (vedi 721 / codice 12)</i>
	21 – 25 Diritto di voto cantonale: no . La persona non ha diritto di voto a livello cantonale nel Comune di notifica.
	21 La persona <i>non possiede la cittadinanza svizzera</i> e non ha il diritto di voto cantonale. ^{1) 2)}
	22 La persona <i>non ha ancora compiuto i 18 anni</i> . ¹⁾
	23 Il Comune di notifica <i>non è il domicilio politico della persona</i> . ¹⁾
	24 Esiste <i>un'esclusione dal diritto di voto</i> secondo l'art. 136 cpv. 1 Cost. ¹⁾
	25 I termini di attesa per l'ottenimento del diritto di voto cantonale nel nuovo domicilio politico <i>non sono ancora scaduti</i> . ^{1) 2)}
723 Diritto di voto Comune	11, 12 Diritto di voto comunale: sì . La persona ha diritto di voto a livello comunale nel Comune di notifica.
	11 Diritto di voto comunale: sì . Caso normale per gli aventi diritto di voto con domicilio politico nel Comune di notifica.
	12 <i>Codice riservato al diritto di voto comunale degli svizzeri all'estero, se previsto (vedi 721 / codice 12)</i> .
	21 – 25 Diritto di voto comunale: no . La persona non ha diritto di voto a livello comunale nel Comune di notifica.
	21 La persona <i>non possiede la cittadinanza svizzera</i> e non ha il diritto di voto comunale. ^{1) 2)}
	22 La persona <i>non ha ancora compiuto i 18 anni</i> . ¹⁾
	23 Il Comune di notifica <i>non è il domicilio politico della persona</i> . ¹⁾
	24 Esiste <i>un'esclusione dal diritto di voto</i> secondo l'art. 136 cpv. 1 Cost. ¹⁾
	25 I termini di attesa per l'ottenimento del diritto di voto comunale nel nuovo domicilio politico <i>non sono ancora scaduti</i> . ^{1) 2)}
Note in calce	¹⁾ Se esistono più motivi contro il diritto di voto, codificare da 21 a 25 quello principale. ²⁾ In particolare anche secondo le basi giuridiche cantonali o comunali.

Designazione**Lingua della corrispondenza****Sistematica**

- 7 Altre caratteristiche
- 73 Altre caratteristiche / **Lingua della corrispondenza**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)

Caratteristica facoltativa secondo l'art. 7 LArRa.

Descrizione

Lingua nella quale la persona desidera ricevere la documentazione dell'amministrazione pubblica.
Il Comune può limitare le lingue a disposizione.

Valori ammessi, codifica

I Cantoni e/o i Comuni possono decidere liberamente quali lingue della seguente tabella ammettere come **lingue della corrispondenza**.

Per la caratteristica **lingua della corrispondenza** sono disponibili le seguenti lingue (codifica secondo ISO 639-1):

<i>Caratteristica</i>	<i>Codifica</i>	<i>Significato</i>
73 Lingua della corrispondenza	de	Tedesco.
	fr	Francese.
	it	Italiano.
	rm	Romancio.
	en	Inglese.
	Secondo ISO 639-1.	Altre lingue.

Possibili fonti di dati

Cantone/Comune, la persona.

Caratteristiche supplementari

Oltre alle caratteristiche obbligatorie conformemente all'articolo 6 della legge sull'armonizzazione dei registri menzionate nel presente catalogo, nei registri degli abitanti sono iscritte delle caratteristiche supplementari. Secondo l'articolo 7 della legge sull'armonizzazione dei registri, la gestione di tali caratteristiche (facoltative) è retta dalle esigenze del presente catalogo, a condizione che le caratteristiche vi figurino.

La descrizione di queste caratteristiche supplementari come pure la loro codifica sono attualmente in corso di elaborazione. Il formato di scambio di queste caratteristiche sarà definito nello *standard dei dati eCH-0021 Dati personali supplementari*.

Tra queste caratteristiche supplementari possono figurare ad esempio relazioni tra persone oppure l'economia domestica d'appartenenza.

Indice alfabetico delle caratteristiche

216	Nome / Cognome	Altro cognome	19
71	Altre caratteristiche	Appartenenza religiosa	48
43	Cittadinanza Estero	Caratteristiche supplementari	53
	4	Categoria di stranieri	31
	41	Cittadinanza	29
	21	Cittadinanza	29
	Nome	Cognome	19
213	Nome / Cognome	Cognome d'affinità/unione domestica registrata	19
212	Nome / Cognome	Cognome da nubile	19
214	Nome / Cognome	Cognome sul passaporto straniero	19
211	Nome / Cognome	Cognome ufficiale	19
56	Relazione di notifica domicilio secondario	Comune di domicilio principale	41
	51	Comune di notifica	32
55	Relazione di notifica domicilio principale	Comuni di domicilio secondario	40
	36	Data del decesso	28
	531	Data di arrivo	35
	Relazione di notifica / Arrivo	Data di nascita	22
	31	Data di partenza	37
	Dati demografici	Data di trasloco	44
541	Relazione di notifica / Partenza	Data evento dello stato civile	27
622	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Dati demografici	22
	35	Diritto di voto e di eleggibilità	49
	Dati demografici	Domicilio principale	vedi 8, 33
	3	Domicilio secondario	vedi 8, 33
	72	Genere di economia domestica	46
	Altre caratteristiche	Identificatore dell'abitazione	47
52	Relazione di notifica	Identificatore dell'edificio	45
52	Relazione di notifica	Identificazione	18
624	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Indirizzo	43
625	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Indirizzo ed economia domestica	42
623	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Lingua della corrispondenza	52
	1	Luogo di destinazione	38
621	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Luogo di nascita	23
	6	Luogo di provenienza	36
	73	Luogo d'origine	30
	Altre caratteristiche	Nome	19
542	Relazione di notifica / Partenza	Nome abituale	21
	32	Nomi	21
	Dati demografici	Numero d'assicurato AVS	18
532	Relazione di notifica / Arrivo	Pseudonimo	19
	42	Recapito	42
	Cittadinanza Svizzera	Relazione di notifica	33
	2	Relazione di notifica	33
	222	Residenza	vedi 8, 33
	Nome / Nomi	Sesso	24
	221	Soggiorno	vedi 8, 33
	Nome / Nomi	Stato civile	25
	11		
	Identificazione		
	215		
	Nome / Cognome		
61	Indirizzo ed economia domestica		
	5		
	52		
	Relazione di notifica		
	52		
	Relazione di notifica		
	33		
	Dati demografici		
	52		
	Relazione di notifica		
	34		
	Dati demografici		

Maggiori informazioni sull'armonizzazione dei registri sono disponibili attraverso i seguenti canali:

- Homepage: www.registro-stat.admin.ch
- E-mail: Harm@bfs.admin.ch
- Hotline: 0800 866 700

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

<i>Mezzo di diffusione</i>	<i>Contatto</i>
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita (disponibili in parte anche su dischetto/CD-Rom)	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Banca dati online	032 713 60 86 www.statweb.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati possono essere consultate in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Per maggiori informazioni:

Homepage	www.registro-stat.admin.ch
E-mail	Harm@bfs.admin.ch
Hotline	0800 866 700

La legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa) ha lo scopo di «semplificare la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone [e] lo scambio previsto dalla legge di dati personali tra i registri» (art. 1). Questa legge è entrata in vigore parzialmente il 1 novembre 2006.

All'articolo 4 della LArRa, all'Ufficio federale di statistica (UST) è attribuito il mandato di pubblicare «periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche» contenente le regole per l'armonizzazione delle singole caratteristiche dei registri di persone, segnatamente dei registri degli abitanti.

N. di ordinazione

825-0600

Ordinazioni

Tel.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo

Gratuito

ISBN 978-3-303-00345-9